

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del Registro – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ
Data 22/01/2019 -

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 229 del 16 gennaio 2019 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di ripresa e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Antonio Lupo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	LUPO ANTONIO	Presidente	X	
2	SCARLATA ELIANA	Vice Presidente	X	
3	FERRERI V. FABIO	Consigliere Comunale	X	
4	SAIA ALESSIA	Consigliere Comunale		X
5	FAVATA RITA	Consigliere Comunale		X
6	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
7	PLUMERI VINCENZO	Consigliere Comunale	X	
8	LEONE SALVATORE	Consigliere Comunale		X
9	ZAFFUTO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
10	RAPISARDA ILARIA	Consigliere Comunale	X	
11	TATANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale		X
12	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 05 Presenti 07

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Favata Rita e Alessia Saia.

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele. Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Sindaco Plumeri Alessandro; Per gli Uffici sono presenti:.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta di ripresa -

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** passa alla trattazione del punto 3 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ**.

Il **SINDACO**, su invito del Presidente, illustra la proposta in esame.

Dopo una breve discussione, il **PRESIDENTE**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il **PRESIDENTE** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	7
Votanti	7
Favorevoli	unanimità
Contrari	--
Astenuti	---


Indi,

◀ **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto **“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ”**.

- segue -



COMUNE DI VILLALBA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE. N. 47
DEL 18-12-2018

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di
prossimità.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che la riduzione della produzione di rifiuti, al fine di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la loro pericolosità per l'ambiente e la salute dei cittadini, costituisce obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile dei rifiuti vi è la riduzione della produzione del rifiuto, in modo che il ciclo dei rifiuti sia davvero integrato, virtuoso e sostenibile;

CONSIDERATO che per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, per cui il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il conseguimento del risultato fissato.

VISTO il regolamento comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 14 luglio 2016 e in particolare l'articolo 12 inerente il compostaggio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/06/2017 inerente l'imposta unica comunale (IUC) IMU, TARI, TASI approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017;

VISTE "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio" deliberate dalla Giunta della Regione Siciliana il 13 luglio 2018 con atto n. 252;

RITENUTO che la riduzione dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico, attraverso il compostaggio locale o di prossimità, contribuisca a incrementare la raccolta differenziata e a valorizzare delle risorse ambientali che abitualmente vanno a incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi lo pratica;

CONSIDERATO necessario disciplinare la pratica del compostaggio locale o di prossimità dei rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e permettere l'attivazione di tutte le procedure tecniche e/o amministrative necessarie alla riduzione della produzione dei rifiuti;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*);

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 (*Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana*);

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 (*Provvedimenti in tema di autonomie locali*);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 (*Norme sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1 - di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 (*Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa*) e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2 - di approvare il Regolamento Comunale, composto da dodici articoli, per la pratica del compostaggio locale o di prossimità, che allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

3 - di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 (*Nuove norme per il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale*), immediatamente esecutiva.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità."

Ed è stata predisposta dall'Area III su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Petazzia d'Amico

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area III
(geom. Melchiorre Trabona)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

14/12/2018
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giuseppe Plumeri)



COMUNE DI VILLALBA

Libero consorzio di Caltanissetta

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITA'

1998/11

1998/11

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse	Pag.	1
Art. 2	Definizione	"	1
Art. 3	Autorizzazioni	"	1
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura	"	2
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura	"	2
Art. 6	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura	"	6
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura	"	3
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura	"	3
Art. 9	Benefici	"	4
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)	"	4
Art. 11	Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale	"	4
Art. 12	Modalità di rinuncia	"	5

Art. 1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'articolo 4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'articolo 11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'articolo 16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art. 2 Definizione

Visto, in particolare, l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art. 3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*).
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) come modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge;
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente.
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o

dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.

5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.
7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfisi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*).

Art. 4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*").
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art. 5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*). Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (articolo 182-ter decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*").

Art. 6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'articolo 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art. 7
Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art. 8
Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 1. sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
 2. monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio:
 - a) temperatura
 - b) umidità
 - c) ph
 - d) frazioni estranee
 3. provvedere alla gestione del biofiltro;
 4. controllare le caratteristiche del compost prodotto;
 5. attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
 6. rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
 7. comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni;
 8. garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
 9. vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'articolo 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione.
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 1. identificare e registrare gli utenti conferenti;
 2. registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza.
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'articolo 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art. 10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - a) essere residente nel Comune di Villalba;
 - b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
 - c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
 - d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
 - e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale;
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo scavo fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art. 11 Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o

successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art. 12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

C.C. n.05 del 22/01/2019
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Antonio Lupo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele